

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DOSI, RONCHI, GRUGNETTI

Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 21 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riforma il sistema di elezione delle regioni a statuto ordinario.

La necessità di intervenire con una riforma siffatta, attraverso cioè una legge ordinaria unica per tutte le regioni, si impone in questo momento in maniera improrogabile.

La riforma in senso federale dell'ordinamento costituisce comunque il presupposto di una simile iniziativa e la prospettiva rispetto alla quale misurarla.

Infatti, il conferimento a ciascuna regione della competenza di adottare la propria legge elettorale resta un concreto auspicio quale tappa per il conseguimento del principale obiettivo del federalismo.

È evidente che attraverso una scelta come quella di conferire alle regioni la possibilità di definire il sistema elettorale per la formazione del proprio consiglio non può che sottolineare in modo ancor più significativo il ruolo più incisivo che esse

devono prepararsi a svolgere: per realizzare il federalismo occorre l'attribuzione delle massime competenze ai singoli enti territoriali di decentramento.

Le nuove composizioni dei consigli regionali dovranno avere una funzione essenzialmente costituente, dovendo scegliere il sistema elettorale ed istituzionale: tale funzione esige che venga garantito il massimo grado di democrazia.

L'esigenza di agire con la consapevolezza dei veri riformatori ha spinto quindi a ritardare ulteriormente la riforma dell'articolo 122 della Costituzione; ciò per garantire l'effettività della prospettiva federale sin dalla sua prima fase che, in quanto presupposto, come detto, delle altre, non poteva essere distrattamente trascurata anche al fine di conferire alle regioni, ciascuna con la sua identità culturale, geografica ed economica, gli strumenti per definire e maturare le loro specificità.

È questa la cautela che questo Parlamento deve rispettare nel disciplinare i modi di formazione dei nuovi consigli regionali.

In questo contesto, rinunciare ad una reale riforma elettorale regionale, tale da consentire un passo in avanti verso il traguardo della democrazia compiuta, significa condannare queste istituzioni alla definitiva marginalità quali stanchi residui di un mondo ormai morto e sepolto.

È quindi proprio ora, nel dettare tali modi di formazione, che bisogna innescare il processo che restituisca autorevolezza e credibilità all'ordinamento regionale, come base indispensabile per il balzo in avanti verso l'orizzonte federalista.

La presente proposta di legge deve quindi essere letta con questa valutazione di base ed è stata concepita al fine di dare effettività al principio della rappresentatività di ogni compagine sociale, culturale ed economica all'interno di ogni regione, ma allo stesso tempo di garantire l'altro principio, quello della stabilità dei governi, che dovrebbe scaturire da maggioranze omogenee ed assicurare continuità ed efficienza all'esecutivo.

In estrema sintesi, gli elementi più significativi della presente proposta di legge sono:

75 per cento dei seggi assegnati in collegi uninominali con metodo maggioritario;

25 per cento dei seggi attribuiti con il sistema proporzionale nell'ambito di tutta la regione;

raggruppamento obbligatorio fra i candidati nei collegi uninominali, con indicazione del candidato a presidente della regione;

assegnazione del seggio al candidato presidente designato dal raggruppamento che ottenga la maggioranza dei seggi;

premio di maggioranza garantito sulla lotta proporzionale a favore del raggruppamento che, avendo superato il 30 per cento dei seggi e vinto nel più alto numero di collegi uninominali, non abbia però raggiunto la maggioranza assoluta;

doppio voto a disposizione degli elettori nel primo turno elettorale, affinché ciascuno possa indicare il proprio candidato prediletto col voto di prima scelta e il candidato preferito in subordine con quello di seconda scelta.

In conclusione, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge affinché sia realmente rispettata l'istanza fondamentale di attuare un elevato grado di decentramento in materia elettorale come prima tappa verso la più organica riforma in senso federale dell'intero sistema costituzionale. Federalismo è un'esigenza essenziale per la realizzazione del buon governo di tutte le società complesse, è una formula politica che non divide, ma unisce il Paese, avvicinando la politica alla gente e la gente alla politica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione, detratto il seggio per il candidato a presidente della regione di cui all'articolo 3, con arrotondamento per difetto. Per l'attribuzione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

5. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 2.

(Presentazione delle candidature).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a sei e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome oppure anche quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati deve essere sottoscritta:

a) da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino ad 1.000.000 di abitanti;

b) da almeno 1.400 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.300 e da non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti e fino a 4.000.000 di abitanti;

d) da almeno 4.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 4.000.000 di abitanti.

7. In caso di scoglimento dei consigli regionali che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 6 è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candi-

dato non ha accettato candidature in altri collegi.

ART. 3.

(Indicazione del candidato a presidente della regione).

1. Ogni gruppo di candidati indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale al di sopra del nome del candidato per il collegio uninominale. È proclamato eletto consigliere regionale il candidato a presidente della regione il cui gruppo ha conseguito la maggioranza dei seggi

ART. 4.

(Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) da 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) da 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) da 41 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e) da 31 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei relativi risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato un regolamento per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione.

2. I collegi uninominali sono determinati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati dal presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i col-

leggi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

ART. 6.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. Ogni elettore dispone di:

a) un voto di prima scelta, per esprimere una preferenza primaria nei confronti di un candidato del collegio uninominale;

b) un voto di seconda scelta, per esprimere una preferenza secondaria nei confronti di un candidato del collegio uninominale diverso rispetto a quello indicato con la preferenza primaria.

2. Qualora si proceda ad un secondo turno elettorale, ai sensi del comma 5, ogni elettore dispone, per il secondo turno, di un unico voto.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze primarie contenute nei voti validi espressi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, è proclamato eletto il candidato che, sommando le preferenze primarie e secondarie contenute nei voti validi espressi, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

5. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ai sensi del comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale. Sono ammessi al secondo turno i candidati che hanno ottenuto al primo

turno, con la somma delle preferenze primarie e secondarie, almeno il 12 per cento dei voti validi espressi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta. Qualora il numero dei candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi è inferiore a due, sono ammessi al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti validi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 7.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 6.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti di prima scelta ottenuti, al primo turno, dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato con tale contrassegno, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo con i voti di prima scelta. Qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il secondo turno viene detratto un numero di voti pari a quello conseguito, al primo turno, con i voti di prima scelta, dal candidato risultato eletto dopo il secondo turno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti di prima scelta ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 6, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Qualora nessun gruppo di candidati abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 6 e del comma 3 del presente articolo, la maggioranza assoluta dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, viene assegnato nella ripartizione dei seggi da attribuire proporzionalmente, ai sensi del comma 3, un numero di seggi necessario per il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi nel consiglio regionale.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti i candidati, in applicazione del comma 4, secondo la più alta cifra individuale. Proclama poi eletti gli altri candidati in applicazione del comma 3, secondo la più alta cifra individuale.

ART. 8.

(Elezioni suppletive-Proclamazioni in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della va-

canza dichiarata dal presidente della regione.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dalla carica con la scadenza del mandato o per l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 3, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 9.

(Durata delle operazioni di voto).

1. Le elezioni per i consigli regionali si svolgono in un solo giorno.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 11.

(Disposizione transitoria).

1. La prima determinazione dei seggi del consiglio regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, è effettuata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.